Adeguamento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Acquirente Unico S.p.A.

ai sensi del D. Lgs 231/2001

SEZIONE SPECIFICA
– 2 –

REATI Ssocietari

Aggiornamento approvato con delibera del CdA di AU del 27 novembre 2018

INDICE

PARTE SPECIALE – 2 –

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001) 3
1.1 Premessa 3
1.2 I reati di cui all'art. 25ter del D.Lgs. 231/2001 3

2. Funzione della Sezione Specifica - 2 - 8

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari 9

4. Principi di riferimento generali 10
4.1 Il sistema organizzativo in generale 10
4.2 Principi generali di comportamento 10

5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche 12
5.1 Reporting aziendale: budget e ciclo economico finanziario patrimoniale 12
5.2 Gestione dei rapporti con Soci, organi di controllo e Consiglio d'Amministrazione 13
5.3 Rapporti con soggetti pubblici 14
5.4 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere 15
5.5 Ulteriori considerazioni 15

6. I controlli dell'Organo di Vigilanza 16

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

1.1 Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Sezione Specifica–2, dei reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

1.2 I reati di cui all'art. 25ter del D. Lgs 231/2001

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- *Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter.) -*

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

- *Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.)*

La fattispecie consiste nell'impedire od ostacolare da parte degli amministratori, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Anche in questo caso vale la differenza fra l'ipotesi contravvenzionale (e di pericolo) che si consuma con la realizzazione *tout court* della condotta, e l'ipotesi delittuosa che si consuma con l'ulteriore elemento del danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione falsificata o reticente.
Per espressa disposizione dell'art. 25ter del Decreto Legislativo n. 231/2001, si ha responsabilità amministrativa della società solo nel caso in cui venga commesso uno dei reati sopra richiamati in forma di delitto e non di contravvenzione, vale a dire quando la condotta è aggravata dal danno - anche non patrimoniale - ai soci.

Si procede a querela della persona offesa. La pena è della reclusione fino ad un anno

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale fattispecie contempla più tipi di condotte, aventi tutte l'esito di produrre una divaricazione fra il capitale reale (effettivamente presente nelle disponibilità sociali) e il capitale nominale ufficializzato nell'atto costitutivo e nei diversi documenti in cui esso è enunciato. Come tale, la fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest'ultimo) a tutela dei creditori sociali.

Le dette condotte si hanno quando:
i) viene formato od aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al valore nominale;
ii) vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
iii) vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti; ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Il reato può essere commesso dagli amministratori e dai soci conferenti. La pena è della reclusione fino ad un anno.

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Il reato consiste nella restituzione da parte degli amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai soci, o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. In altri termini, si incrimina una riduzione del capitale (inteso, quest'ultimo, come l'equivalente della somma dei conferimenti dei soci) posta in essere al di fuori delle formalità di riduzione previste dall'art. 2445 c.c., con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale: il cui valore, pertanto, risulta superiore – e ciò non deve essere (salvi i casi di legge) – a quello del capitale reale.

Data la presenza, nell'ordinamento penale riformato, dell'art. 2629 (di cui *infra*), si deve concludere che la presente fattispecie vede incriminate le violazioni delle procedure di riduzione (art. 2445 c.c.) diverse da quelle poste a specifica tutela dei creditori.

Va in ogni caso ricordato che anche tale fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest'ultimo) a tutela dei creditori sociali.

La pena è della reclusione fino ad un anno.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Anche questa fattispecie è posta a tutela del capitale sociale (nella duplice forma della tutela dell'effettiva presenza del capitale reale nelle disponibilità sociali, e della significatività comunicativa del capitale nominale rispetto a tale presenza), cui vengono, in questo caso, parificate le riserve indisponibili.
La condotta criminosa degli amministratori consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La fattispecie è, del tutto incongruamente, contravvenzionale e sottoposta a lieve pena: il che, forse, andrebbe connesso con la clausola di riserva che dice "*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*".

La pena è della reclusione fino ad un anno.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Anche l'ipotesi qui illustrata si pone a tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili, nei modi e per le ragioni già viste in precedenza. Le specifiche condotte lesive del capitale sociale e delle riserve, qui incriminate, sono quelle che si risolvono in sotterranee e/o indirette restituzioni di conferimenti realizzate attraverso l'indebito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie o di azioni o quote della controllante. Quest'ultimo caso può realizzare la costruzione di piramidi di scatole vuote.

Il reato si perfeziona, dunque, con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e/o delle riserve non distribuibili per legge. Ovviamente l'acquisto o la sottoscrizione deve avvenire fuori dai casi previsti dalla legge. Il reato può essere commesso solo dagli amministratori.

La pena è della reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

E' evidente la necessità – non ancora sufficientemente raccolta dalla dottrina – di coordinare questa norma con quella, assai più lieve, di cui all'art. 2626 c.c., alla quale essa in qualche modo sembra sovrapporsi lasciandole una funzione meramente residuale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Si procede a querela della persona offesa. La pena è della reclusione da 6 mesi a tre anni.

- *Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)*

La fattispecie è stata introdotta dalla legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e si concretizza con il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 2391 c.c. da parte degli amministratori di società quotate, di istituti di credito o imprese assicurative se, da tale violazione, siano derivati danni alla società o a soggetti terzi. Trattasi quindi di una fattispecie di danno in quanto non è sufficiente la mancata comunicazione agli altri amministratori o ai sindaci di interessi propri o di terzi nel compimento di determinate operazioni societarie, ma è altresì necessario che da tale mancata comunicazione derivi un danno.
La pena è della reclusione da 1 a tre anni, se dalla violazione siano derivati dalla alla società o a terzi.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte degli amministratori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie al loro soddisfacimento.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Si procede a querela della persona offesa. La pena è della reclusione da 6 mesi a tre anni.

- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte

- *Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis)* .

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

Il reato si realizza quando la maggioranza in assemblea è determinata con atti simulati o con frode (cioè inganno e induzione in errore di taluno), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

- *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La realizzazione della fattispecie prevede la diffusione di notizie false ovvero il porre in essere altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare (senza, dunque, che ne sia necessario l'evento) una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Anche questa fattispecie si riporta, come schema di base, ai reati comunicativi già esaminati, rispetto alle cui fattispecie presenta molti tratti analoghi.

In sostanza, la condotta criminosa si realizza attraverso:

i) l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
ii) l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
iii) l'impedimento nello svolgimento, in qualsiasi forma, delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (questa è una sub-fattispecie che può realizzarsi anche con condotte diverse da fenomeni comunicativi).

Soggetti attivi del reato sono amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge a controlli pubblici.
La pena è della reclusione da 1 a 5 anni.

2. Funzione della Sezione Specifica - 2 -

La presente Sezione Specifica si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Sezione Specifica è che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

In questa Sezione Specifica - 2 sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione ai Processi Sensibili individuati al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

Verranno quindi indicati:

a. le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;

b. i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;

c. i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari

I Processi Sensibili ritenuti più specificatamente a rischio in relazione ai Reati Societari esposti nel par. 1 della presente Sezione Specifica sono:

- Reporting aziendale: budget e ciclo economico finanziario patrimoniale;
- Gestione dei rapporti con Soci, organi di controllo e Consiglio d'Amministrazione;
- Rapporti con Soggetti Pubblici;
- Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.

Detti Processi sono stati rilevati con riferimento alle seguenti Aree aziendali:

- *Consiglio di Amministrazione*, in relazione a tutte le attività sopra elencate;
- *Amministratore Delegato,* in relazione a tutte le attività sopra elencate;
- *Presidente,* in relazione a tutte le attività svolte in rappresentanza dell'ente;
- *Tutte le Strutture aziendali,* in relazione a tutte le attività sopra elencate ed in particolare per quelle che gestiscono dati necessari alla redazione del bilancio.

Non sono stati rilevati particolari profili di rischio in relazione ai reati di falso in prospetto e aggiotaggio, in quanto l'attività dell'AU non prevede sollecitazione all'investimento e non sono in programma richieste di ammissione alla quotazione in mercati regolamentati, né OPA né OPS.

Non sono stati altresì rilevati particolari profili di rischio in relazione ai reati di illecita influenza sull'Assemblea e di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, a causa alla struttura societaria dell'AU e della presenza di un socio unico.

Tuttavia per la fattispecie di attività relativa alle operazioni sul capitale sono comunque illustrati di seguito (par. 5.4) i principi di riferimento, non potendosi escludere nell'immediato futuro il verificarsi di tale fattispecie.

4. Principi di riferimento generali

4.1 Il sistema organizzativo in generale

Tutte le attività sociali devono essere espletate in conformità alla legge ed ai regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui si svolgono ed, in ragione delle peculiari funzioni istituzionali assegnate all'AU, alla normativa di riferimento, alla convenzione stipulate con gli operatori di diritto, nonché alla normativa aziendale.

Con riferimento alla normativa aziendale relativa alle operazioni considerate nella presente parte speciale attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e quando applicabile, gli Organi Sociali, devono inoltre specificamente adottare e rispettare:

1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e controllo di gestione dell'AU;
3) il Codice Etico.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Sezione Specifica, prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti dell'AU (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Sezione Specifica.

La presente Sezione Specifica comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società e sulle sue controllate;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza (quali ad esempio, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, l'Autorità garante della concorrenza del mercato, l'Autorità garante della privacy ed – ove previsto – della Corte dei Conti, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- <u>con riferimento al precedente punto 1:</u>
  a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
  b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
- <u>con riferimento al precedente punto 2:</u>
  c) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  d) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  e) acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
  f) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
  g) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale.
- <u>con riferimento al precedente punto 3:</u>
  h) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio unico, del Collegio Sindacale o della società di revisione.
- <u>con riferimento al precedente punto 4:</u>
  i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la

situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società o delle sue controllate.

- con riferimento al precedente punto 5:

  j) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;

  k) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;

  l) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche

Oltre a quanto contenuto nei principi di riferimento generale (si veda § 4), devono essere seguite, con riferimento ai singoli Processi Sensibili di seguito descritti, procedure specifiche che di seguito vengono illustrate.

5.1 Reporting aziendale: budget e ciclo economico finanziario patrimoniale

Devono esistere specifiche procedure, che:

- indichino i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio, prevedendo l'adozione di una nota operativa contabile dell'AU nel quale siano individuati i compiti e le responsabilità di ciascuna funzione coinvolta nel processo di formazione del bilancio e un sistema di controllo che garantisca la correttezza, la veridicità delle informazioni e dei dati forniti e la certezza della provenienza degli stessi;
- indichino i dati e le notizie che l'AU deve fornire alla controllante, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile del GSE, ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema, anche informatico, che consenta di tracciare i singoli passaggi e di identificare gli operatori che inseriscono i dati;
- prevedano il tempestivo invio della bozza di bilancio, nonché del giudizio sul bilancio da parte della società di revisione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione con un congruo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso;

- prevedano il confronto tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e la funzione Amministrazione, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;
- stabiliscano l'obbligo di comunicazione sistematica all'OdV: di qualsiasi incarico conferito, o che si intende conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio (il conferimento di tale incarico dovrà essere autorizzato dall' Amministratore Delegato, come meglio specificato al successivo paragrafo 5.2); delle valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali, professionalità, esperienza nel settore, integrità morale e non solo in base alla convenienza economica della relativa proposta);
- istituiscano meccanismi idonei ad assicurare che eventuali comunicazioni periodiche sul bilancio agli Azionisti o dirette al pubblico vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso. Tali meccanismi devono comprendere idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, i flussi informativi.

Ipotesi sulla maggiore probabilità di compimento di un reato connesso al processo

- False comunicazioni sociali – false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (Codice Civile artt. 2621 –);
- Illecita influenza sull'Assemblea (Codice Civile art. 2636);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Codice Civile art. 2638);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (Codice Civile art. 2629).

Non si esclude la possibilità di compimento di reati non specificamente citati.

5.2 Gestione dei rapporti con Soci, organi di controllo e Consiglio d'Amministrazione

Fatto salvo quanto già previsto in generale al par. 4.2, le attività di supporto e collaborazione devono essere svolte sulla base di procedure che:

- individuino i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nel processo sensibile;
- prevedano sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti o diretti al pubblico;
- stabiliscano l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire la corretta interpretazione dei

medesimi da parte dei soggetti che esercitano il controllo, e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;

- stabiliscano flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo, la documentazione e la tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- regolamentino le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- prevedano che gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, possano essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo *network* della società di revisione, solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato;
- forniscano, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla società di revisione.

Ipotesi sulla maggiore probabilità di compimento di un reato connesso al processo

- False comunicazioni sociali – false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori – (Codice Civile artt. 2621 –);
- Impedito controllo (Codice Civile art. 2625);
- Illecita influenza sull'Assemblea (Codice Civile art. 2636);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Codice Civile art. 2638);

Non si esclude la possibilità di compimento di reati non specificamente citati.

5.3 Rapporti con soggetti pubblici

Con specifico riferimento ai rapporti con Consob, MAP, AEEG si rinvia a quanto esposto e diffusamente trattato nella "Sezione Specifica 1" relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ipotesi sulla maggiore probabilità di compimento di un reato connesso al processo

- False comunicazioni sociali – false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori – (Codice Civile artt. 2621 –);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Codice Civile art. 2638).

Non si esclude la possibilità di compimento di reati non specificamente citati.

5.4 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Gestione Sociale: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale dell'AU, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali di valutazione ed analisi delle suddette operazioni.

Salva diversa disposizione dello statuto sociale, tutte le operazioni sul capitale sociale della Società (ed eventualmente delle società da essa direttamente controllate), nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, essere preventivamente autorizzate dall'Assemblea degli azionisti, previo parere del Collegio Sindacale e tenuto conto degli obblighi imposti dalla normativa di riferimento e dall'Amministrazione concedente.

Qualora tali operazioni richiedessero il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni organizzative dell'AU (ad es.: stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc.), dovrà essere previsto il tracciamento ed il controllo delle specifiche attività svolte.

Ipotesi sulla maggiore probabilità di compimento di un reato connesso al processo

- False comunicazioni sociali – false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori – (Codice Civile artt. 2621 –);
- Illecita influenza sull'Assemblea (Codice Civile art. 2636);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (Codice Civile art. 2629).

Non si esclude la possibilità di compimento di reati non specificamente citati.

5.5 Ulteriori considerazioni

Possono essere inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, OdV ed i responsabili delle singole aree/funzioni aziendali per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;

- definizione di un sistema formalizzato di collegamento fra le risorse umane, gli incarichi ricoperti e il profilo di abilitazione assegnato (per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informatici aziendali e l'uso degli stessi);
- definizione di una *policy* per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche di c.d. *disaster recovery*, per la conservazione ed il recupero dei dati elettronici.

6. I controlli dell'Organo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- Con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'OV sono i seguenti:

(i) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle *regole di corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

(ii) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

(iii) vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dall'AU.

- Con riferimento agli altri Processi Sensibili oggetto della presente "Sezione Specifica – 2", l'OdV dovrà effettuare:

(i) verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *corporate governance*;

(ii) verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;

(iii) un monitoraggio sull'efficacia delle procedure a prevenire la commissione dei reati societari;

(iv) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV dovrà:

- riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, in modo continuativo, all'Amministratore Delegato;

- predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto scritto semestrale per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, sull'attività svolta;

- predisporre, con cadenza annuale, oltre al piano delle attività previste per l'anno successivo, anche un rapporto al Presidente del Consiglio di Amministrazione sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e sullo stato degli eventuali rapporti con le Autorità di Vigilanza.